Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 febbraio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 1946.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, in località Marmoraia del comune di Casole d'Elsa (Siena).

N. 1946. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria in località Marmoraia del comune di Casole d'Elsa (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1963
Atti del Governo, registro n. 162, *foglio n.* 27. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 1947.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo e di Sant'Andrea Apostolo, nel comune di Minervino Murge (Bari).

N. 1947. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo e di Sant'Andrea Apostolo, nel comune di Minervino Murge (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1963
Atti del Governo, registro n. 162, *foglio n.* 29. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 1948.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Forno di Canale (Belluno).

N. 1948. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Forno di Canale (Belluno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 6. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1949.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione nel Capitolo Cattedrale di Alba (Cuneo) del Canonicato semplice della Beata Maria del Rosario.

N. 1949. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alba in data 27 luglio 1889, integrato con dichiarazione del 23 maggio 1962, relativo alla erezione nel Capitolo Cattedrale di Alba (Cuneo) del Canonicato semplice della Beata Maria del Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 15. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1950.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Bernardo da Mentone, nel comune di Arizzano (Novara).

N. 1950. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 11 febbraio 1954, integrato con postille del 10 ottobre 1961, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Bernardo da Mentone, nel comune di Arizzano (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 17. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1951.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata di San Firmano, nel comune di Montelupone (Macerata).

N. 1951. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Recanati e Loreto in data 1° ottobre 1959, integrato con postilla di pari data e con tre dichiarazioni rispettivamente del 12 aprile, 7 giugno e 14 luglio 1962, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata di San Firmano, nel comune di Montelupone (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 16. — Villa

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 70.

Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Le rette di spedalità, dovute per legge e per convenzione dai Comuni agli ospedali civili, gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso, sono anticipate dallo Stato sino al 30 giugno 1967, con diritto di rivalsa verso i Comuni debitori.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è iscritto annualmente sino all'esercizio finanziario 1966-67 incluso, il fondo occorrente per la attuazione della presente legge.

Il Ministero dell'interno d'intesa col Ministero della sanità dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessità del servizio.

Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto d'intesa col medico provinciale in base ad elenchi mensili di spedalità redatti e resi esecutivi nei modi di cui all'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Art. 3.

Il prefetto, entro il mese di luglio di ogni anno, notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai Comuni della Provincia debitori e ai rispettivi esattori delle imposte l'importo delle anticipazioni effettuate agli ospedali o alle cliniche universitarie della Provincia, con la indicazione per ogni spedalità di tutti i dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 2.

Per i Comuni debitori appartenenti ad altre Province, il prefetto che ha effettuato le anticipazioni ne comunica l'importo, con i dati di cui al comma precedente, ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono, entro il mese di agosto di ogni anno, alle notifiche ai Comuni e agli esattori interessati.

I prefetti, entro il mese di settembre di ogni anno comunicano alle Intendenze di finanza e al Ministero dell'interno l'ammontare complessivo delle somme dovute dai singoli Comuni delle rispettive Province.

Art. 4.

Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale a cominciare dall'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute, sono tenuti a versare presso le sezioni di tesoreria provinciale, contemporaneamente alle rate delle imposte erariali, un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, prelevando l'importo corrispondente dal gettito delle sovrimposte comunali.

Qualora i relativi ruoli non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinchè il carico suindicato sia, in tutto o in parte, imputato ai ruoli di altre imposte comunali.

In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze di finanza applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge.

Art. 5.

I Comuni sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione dell'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute un fondo per spedalità non inferiore alle somme che gli esattori comunali debbono versare nel corso dell'esercizio stesso a norma del precedente articolo 4.

Le iscrizioni omesse, ritardate o incomplete, sono effettuate o regolarizzate d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa.

Entro sei mesi dalla notifica di cui all'articolo 3 i Comuni interessati debbono promuovere i provvedimenti necessari per la rivalsa delle spese di spedalità verso coloro che vi siano tenuti a norma di legge. Lo importo delle spedalità da recuperare è stanziato fra le entrate del bilancio di previsione dei Comuni medesimi.

Art. 6.

Ferma restando la competenza della Regione Trentino-Alto Adige a provvedere con fondi propri, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, alle anticipazioni delle rette di spedalità previste dall'articolo 1 della presente legge, la Regione medesima, per le spedalità dovute da Comuni che non appartengano al suo territorio, comunica l'importo delle anticipazioni effettuate, con le indicazioni relative ad ogni spedalità, ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono alle notifiche ai Comuni e agli esattori interessati.

Gli esattori delle imposte, nei modi e nei termini di cui all'articolo 4 della presente legge, sono tenuti a versare alla Regione Trentino-Alto Adige l'importo delle somme dovute da ciascun Comune ai sensi del comma precedente.

Art. 7.

Il fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 è stabilito in lire 15 miliardi a carico del fondo globale.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1962 e con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, nella legge 9 aprile 1953, n. 307, nella legge 8 luglio 1957, n. 579 e nella legge 2 aprile 1958, n. 293.

Nulla è innovato alle norme vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — JERVOLINO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 71.

Revisione dell'organico del personale ausiliario di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella organica del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al quadro n. 69 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, al personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Ferme restando le riserve di posti stabiliti dalle leggi vigenti in favore degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, sordomuti e categorie assimilate, i posti di usciere disponibili nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono riservati:

a) in ragione di tre quarti, agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in attività di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età;

b) in ragione di un quarto, agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza che siano cessati dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio, i quali non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

Ai fini della riserva dei posti di cui alla lettera *a*) gli appuntati di pubblica sicurezza, in attività di servizio, possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario e, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento, acquistano titolo a conseguire la nomina ad usciere di questura.

L'ordine di precedenza per la predetta nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande e, a parità di tale data, dall'anzianità di servizio.

Ai fini della riserva dei posti di cui alla lettera *b*) gli appuntati e le guardie di pubblica sicurezza, invalidi per servizio, possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario entro un anno dal collocamento in congedo e la nomina ad usciere di questura può essere conferita a coloro i quali saranno ritenuti meritevoli a giudizio della Commissione di avanzamento, previo accertamento della loro idoneità fisica al servizio.

I posti disponibili che non venissero ricoperti nei ruoli previsti dai precedenti commi, per mancanza di aspiranti, saranno conferiti mediante pubblico concorso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante agli appuntati di pubblica sicurezza che passano nel ruolo del personale ausiliario ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *a*), della presente legge, si applica la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

NORME TRANSITORIE

Art. 5.

Il ruolo transitorio ad esaurimento del personale subalterno del cessato « Servizio speciale riservato » è soppresso.

Il personale in esso iscritto è inquadrato nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla tabella allegata alla presente legge, conservando l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza e il posto di ruolo corrispondente a tale anzianità.

L'inquadramento del personale, di cui ai precedenti commi, ha luogo come segue:

a) gli uscieri-capi, nella qualifica di usciere-capo di questura;

b) gli uscieri, nella qualifica di usciere di questura;

c) gli inservienti, nella qualifica di usciere di questura, andando a prendere posto dopo l'ultimo del ruolo.

Nelle promozioni da usciere capo di questura a commesso di questura, da conferirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non più di un sesto dei posti è conferito al personale proveniente dal ruolo del personale subalterno del cessato « Servizio speciale riservato ».

Art. 6.

Le disposizioni contenute nella presente legge — eccettuate quelle relative ai limiti di età — si applicano anche alle domande di passaggio nel ruolo del personale ausiliario di pubblica sicurezza prodotte anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.

All'onere di lire 130 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede a carico dello stanziamento di parte ordinaria iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Commesso di questura	92
163	Usciere capo di questura	608
155	Usciere di questura	
	Totale	700

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 72.

Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo speciale transitorio per l'istruzione elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, istituito con la legge 3 aprile 1958, n. 535, è soppresso con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.

Con pari decorrenza è istituito un « Ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari ».

Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base al numero delle scuole, comunque funzionanti al 1° ottobre precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero dei posti del ruolo speciale potrà essere aumentato soltanto in base alle norme che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.

Art. 2.

Agli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente articolo 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme stabilite dalla legge 3 aprile 1958, n. 535, ad esclusione di quelle contenute nel comma secondo dell'articolo 3 e nell'articolo 6 della stessa legge.

Il trattamento economico e giuridico è quello previsto in favore degli insegnanti elementari di ruolo organico normale.

Art. 3.

Il comma terzo dell'articolo 2 e il comma primo dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 535, sono soppressi.

Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della Provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra Provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo.

Gli insegnanti medesimi dopo dieci anni di permanenza nel ruolo, comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, i posti vacanti del ruolo speciale, istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono conferiti come segue:

a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;

b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo 4, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri.

I programmi e le modalità delle prove di esami sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 6.

Ai fini della ricostruzione della carriera il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come servizio di insegnamento di ruolo normale.

Art. 7.

All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-1963 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 73.

Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopoli banane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti presso l'Azienda monopolio banane i ruoli delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Sono soppresse le tabelle degli organici del personale a contratto di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria di cui agli allegati II, III, IV e V al regolamento approvato con regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880.

Per l'accesso alle carriere di cui al primo comma si applicano le norme di carattere generale vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Il personale non di ruolo di 2ª, 3ª e 4ª categoria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda monopolio banane, è inquadrato, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente a quella a cui è equiparato economicamente, rispettivamente nei ruoli della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario di cui al precedente articolo 1.

L'anzianità di servizio maturata nella posizione economica corrispondente alla qualifica di inquadramento viene riconosciuta ad ogni effetto.

Per detto inquadramento si prescinde dal possesso del titolo di studio prescritto.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, un terzo dei posti delle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Azienda monopolio banane, è riservato, prescindendosi dai limiti di età e dal possesso del titolo di studio prescritto, agli elementi che hanno prestato la propria opera presso l'Azienda con retribuzione a parcella o a cottimo da almeno due anni.

Art. 4.

Il personale dell'Azienda monopolio banane che abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli organici di cui all'articolo 1 può, secondo le disposizioni di legge, riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio non di ruolo prestato presso l'Azienda ed altre Amministrazioni dello Stato, anteriormente all'inquadramento in ruolo organico.

Per il personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. e dalla legge 5 giugno 1951. n. 376, per essere collocato nei ruoli speciali transitori, il contributo di riscatto, per il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla data del 1° maggio 1948, è calcolato sulla retribuzione goduta alla stessa data. Per i periodi successivi detto contributo è calcolato sulle retribuzioni effettivamente percepite.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA DEL PERSONALE DI RUOLO DELLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA E DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AZIENDA MONOPOLIO BANANE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Carriera di concetto	
500	Ispettore capo dei servizi di gestione	1
402	Primo ispettore dei servizi di gestione	4
325	Ispettore dei servizi di gestione	4
271	Capo contabile	
229	Contabile	6
202	Contabile aggiunto	
		15
	Carriera esecutiva	
271	Archivista capo	1
229	Primo archivista	2
202	Archivista	
180	Applicato	13
157	Applicato aggiunto	
		16
	Carriera del personale ausiliario	
180	Commesso capo	1
173	Commesso e agente tecnico capo	2
159	Usciere capo e agente tecnico	
151	Usciere	6
142	Inserviente	
		9

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 74.

Modifica dell'articolo 29 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La lettera *a*) del n. 1) dell'articolo 29 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituita dalla seguente:

« *a*) trattrici agricole, con o senza piano di carico; ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — SULLO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 75.

Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è modificato come segue:

« Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 milioni nell'esercizio 1964-65, comprensivi per i primi due esercizi dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

1) per contributi destinati agli edifici della scuola elementare: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500 milioni nell'esercizio 1964-65;

2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè degli istituti professionali: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni nell'esercizio 1964-65;

3) per contributi destinati agli edifici delle scuole degli altri tipi, nonchè per gli istituti statali di educazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 500 milioni nell'esercizio 1964-65 ».

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, l'esame e l'approvazione dei progetti di opere di edilizia scolastica che comportino una previsione di spesa non superiore ai 100 milioni di lire sono demandati alla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme ivi previste.

Art. 3.

L'articolo 13 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è così sostituito:

« Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del Provveditorato agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A.-Casas, e quando si verifichino casi di ritardo da parte degli stessi Enti a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione nomina un commissario per gli adempimenti occorrenti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione emanerà, di concerto col Ministro per l'interno, le norme per gli adempimenti di cui al precedente comma ».

Art. 4.

La maggiore spesa di lire 2 miliardi implicata dalla presente legge è posta a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativo agli interventi previsti dall'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per i corrispondenti esercizi 1962-63 e 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TAVIANI — TREMELLONI — LA MALFA — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 76.

Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964, continuano ad applicarsi — ad eccezione dell'articolo 29 — le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, salvo quanto concerne la percentuale del contributo statale ai film nazionali di lunghezza superiore ai 2.000 metri ammessi alla programmazione obbligatoria — compresi i film a disegni animati — che viene ridotta al 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° aprile 1963 al 30 giugno 1964.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — FOLCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

ERRATA-CORRIGE

Nella legge n. 69 « Ordinamento della professione di giornalista » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1963, la data del 3 gennaio 1963 posta in calce alla legge stessa, deve intendersi rettificata in quella di 3 febbraio 1963.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1962.
Sostituzione di un componente del Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia di Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste

Visto il proprio decreto adottato il 23 gennaio 1962, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste, con il quale è stato provveduto alla nomina per il quadriennio 6 marzo 1961-5 marzo 1965 dei consiglieri designati a componenti del Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia di Roma;

Vista la nota n. 138034 U.S., con la quale il Ministero del tesoro comunica che il consigliere dott. Ugo La Cava, facente parte quale proprio rappresentante del Consiglio direttivo del menzionato Istituto, è stato destinato ad altro incarico, e designa in sua sostituzione, per il restante periodo del quadriennio in corso, il rag. Elda Cappello nata Cifuni, consigliere di 2ª classe presso la Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288, che detta norme per la nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto suddetto;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, e successive disposizioni, sulla ricostituzione del Ministero del tesoro e la legge 13 marzo 1958, numero 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

Il rag. Elda Cappello nata Cifuni, consigliere di 2ª classe in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, è nominata, su designazione del Ministero del tesoro, membro del Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia di Roma, per il restante periodo del quadriennio in corso 1961-1965, in sostituzione del consigliere dott. Ugo La Cava, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1962

Il Ministro per la sanità
JERVOLINO

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(896)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1963.
Determinazione e modalità di ripartizione fra i sanitari ospedalieri dei compensi fissi di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, previsti per i ricoveri in regime assicurativo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Ritenuta la necessità di emanare le norme per la determinazione dei compensi fissi da devolversi ai medici curanti per i ricoveri ospedalieri in corsia comune di infermi a carico di Enti mutualistici ed assicurativi;

Sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

I compensi fissi per i ricoveri ospedalieri in corsia comune a carico degli enti mutualistici ed assicurativi, di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono stabiliti come segue:

Ospedali di 1ª e 2ª categoria:		
1. Ricoveri in reparti di medicina e relative specialità	L.	8.000
2. Ricoveri per parti eutocici e distoici (escluso parto cesareo)	»	6.400
3. Ricoveri in reparti di chirurgia e relative specialità:		
a) chirurgia	»	9.000
b) altissima chirurgia	»	17.000
c) alta chirurgia	»	15.000
Ospedali di 3ª categoria:		
1. Ricoveri in reparti di medicina e relative specialità	L.	6.850
2. Ricoveri per parti eutocici e distoici (escluso parto cesareo)	»	5.400
3. Ricoveri in reparti di chirurgia e relative specialità:		
a) chirurgia	»	7.750
b) altissima chirurgia	»	13.500
c) alta chirurgia	»	11.500
Infermerie:		
1. Ricoveri in reparti di medicina	L.	5.550
2. Ricoveri per parti eutocici e distoici (escluso parto cesareo)	»	4.400
3. Ricoveri in reparti di chirurgia	»	6.300

Gli stessi compensi previsti per i ricoveri in reparti di medicina saranno corrisposti per i ricoveri di elezione in reparti per cure radianti e fisioterapiche.

Art. 2.

Per i ricoveri nei reparti di medicina indicati nell'art. 1 la cui durata superi i 30 giorni, gli Istituti mutualistici ed assicurativi corrisponderanno compensi aggiuntivi per ogni giornata successiva alla trentesima nella misura seguente:

1) per i ricoveri in ospedali di 1ª e 2ª categoria L. 160 giornaliere fino a non oltre l'importo di L. 4.000, complessivamente;

2) per i ricoveri in ospedali di 3ª categoria lire 130 giornaliere fino a non oltre l'importo di L. 3.400, complessivamente.

Art. 3.

Gli elenchi per gli interventi di altissima ed alta chirurgia sono annessi al presente decreto rispettivamente in allegati *A* e *B*.

Art. 4.

1. *Ricoveri d'urgenza*:

a) per degenze fino a 30 giorni . . . L. 8.000
b) per i successivi 30 giorni . . . » 1.000
c) per gli ulteriori 30 giorni . . . » 1.000

2. *Ricoveri ordinari*:

per degenze fino a 90 giorni . . . L. 10.000

3. *Ricoveri d'urgenza e ordinari superiori ai 90 giorni*:

per ciascuna decade o frazione di decade di degenza . . . . L. 1.110

Art. 5.

I compensi fissi debbono essere corrisposti anche quando, sia pure per lo stesso evento morboso, il paziente rientra in ospedale perchè necessità di un ulteriore trattamento terapeutico, salvo che il paziente medesimo sia stato in precedenza temporaneamente dimesso per ragioni sanitarie e tecnico organizzativo e che il nuovo ricovero sia disposto per controllo, per la rimozione di tutele gessate o, comunque, per ogni altro motivo per il quale non sia richiesto un ulteriore trattamento terapeutico.

Nel caso di trasferimento di un infermo da un reparto all'altro per lo stesso evento morboso, dovrà corrispondersi il compenso della branca di malattia previsto in misura più elevata.

Art. 6.

I compensi fissi, di cui agli articoli precedenti, vanno maggiorati della «quota aggiuntiva riguardante la variazione del costo della vita» tutte le volte che la variazione dell'indice dell'Istat superi, al gennaio di ogni anno, del 2 % l'indice dell'anno precedente a partire dal 1961.

In tal caso per ogni unità percentuale di variazione dell'indice, saranno corrisposte maggiorazioni in ragione di L. 85 sui compensi fissi previsti per gli ospedali di 1ª e 2ª categoria, di L. 70 per gli ospedali di 3ª categoria e di L. 55 per le infermerie.

Art. 7.

Le Amministrazioni ospedaliere debbono effettuare la ripartizione ai sanitari dei compensi fissi, di cui agli articoli 1 e 2, in conformità di accordi fra le Associazioni nazionali rappresentative dei medici ospedalieri, patrocinati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

La ripartizione dei compensi stessi dovrà aver luogo per branca di malattia, detraendosi da ciascuna branca una congrua percentuale da determinarsi in relazione ai servizi speciali esistenti e da devolversi ai medici che partecipano indirettamente alla cura dei malati, quali i radiologi, anestesisti, anatomo-patologi e laboratoristi, direzioni sanitarie nonchè medici addetti alle accettazioni, depositi, quando già questi ultimi non partecipino alla ripartizione quali curanti.

Qualora non sia possibile raggiungere gli accordi di cui ai commi primo e secondo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la ripartizione sarà disposta, udita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, dal Ministro per la sanità, inteso quello per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 8.

I compensi fissi per gli ammalati tubercolotici depurati nelle forme e nei modi, di cui all'art. 7, della percentuale da devolversi ai sanitari, che partecipano indirettamente alla cura dei malati stessi, debbono essere ripartiti fra i sanitari curanti nella seguente proporzione:

ogni aiuto riceve una quota doppia di ciascun assistente e ogni primario riceve una quota doppia di ciascun aiuto.

A tal fine l'importo complessivo dei compensi viene diviso per la cifra risultante dalla somma del numero degli assistenti, più il numero degli aiuti moltiplicato per due, più il numero dei primari moltiplicato per quattro.

Il quoziente risultante rappresenta il compenso spettante a ciascun assistente, mentre lo stesso quoziente moltiplicato per due sarà il compenso spettante a ciascun aiuto e moltiplicato per quattro quello spettante a ciascun primario curante.

Art. 9.

Gli Enti mutualistici ed assicurativi debbono effettuare le rimesse dei compensi fissi agli ospedali mediante appositi mandati di pagamento distinti da quelli, con i quali gli enti medesimi trasmettono agli ospedali stessi le somme dovute per rette di degenza.

Art. 10.

Sono abrogati il decreto ministeriale 24 gennaio 1959 recante la determinazione dei compensi fissi per i ricoveri di tubercolosi a carico di enti mutualistici ed assicurativi ed ogni altra precedente disposizione in materia.

Roma, addì 24 gennaio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

ALLEGATO *A*

ALTISSIMA CHIRURGIA

Interventi sulla regione del cranio e della faccia:
Interventi endocranici per ascessi e neoplasie;
Asportazione totale della parotide per neoplasie maligne;
Asportazione ganglio di Gasser;
Ipofisiectomia;
Interventi di derivazione per idrocefalo.

Interventi sul collo:
Resezione dello esofago cervicale;
Tiroidectomia per neoplasie maligne;

Interventi sulla regione toraco-polmonare:
Tumori del mediastino;
Resezione dell'esofago toracico per stenosi o tumore;
Pneumonectomia totale per affezioni non tubercolari.

Interventi sul cuore e grossi vasi:
Resezione della aorta per aneurisma e coartatio;
Vizi valvolari complessi;
Tetralogia di Fallot e difetti settali.

Interventi sul simpatico:
Asportazione dei gangli toracici per ipertensione arteriosa.

Interventi sull'addome:
Papillotomia;
Intervento per ricostruzione del coledoco;
Operazioni demolitive sul pancreas;
Operazioni sui vasi addominali per anastomosi porta-cava spleno-renale;
Amputazione del retto addomino-perineale;
Gastrectomia totale;
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica.

Interventi sull'apparato urinario:
Prostatectomia radicale per carcinoma;
Cistectomia totale;
Interventi per estrofia vescicale.

Interventi sulle ossa e sulle articolazioni:
Artroplastiche delle grandi articolazioni;
Laminectomia per interventi endorachidei;
Interventi sul midollo spinale;
Interventi per spina bifida.

Interventi sui vasi:
Resezione di grandi vasi per aneurismi o fistole artero-venose.

Interventi di ostetricia e ginecologia:
Panisteroannesiectomia allargata (operazione di Wertheim).

Interventi di otorinolaringoiatria:
Interventi per ascesso cerebrale o cerebellare
Laringectomia totale.

Interventi di oculistica:
Innesto corneale;
Operazione di Fakula.

ALTA CHIRURGIA

Interventi sulla regione del cranio e della faccia:
Cranio-plastiche;
Encefalocele;
Resezione del mascellare.

Interventi sul collo:
Interventi sul simpatico: stellectomia;
Tiroidectomia per morbo di Basedow.

Interventi sulla regione toraco-polmonare:
Toracoplastica extrapleurica per affezioni non tubercolari;
Amputazione della mammella per tumore maligno con svuotamento della cisti;
Lobectomia per affezioni non tubercolari.

Interventi sul cuore e grossi vasi:
Stenosi mitralica:
Legatura del dotto di Botallo;
Pericardiectomia.

Interventi sull'addome:
Traumi addominali con resezione di visceri e asportazione di organi;
Occlusione intestinale quando si proceda a resezione intestinale;
Resezione gastrica parziale;
Resezioni intestinali;
Surrenalectomia;
Anastomosi e deviazioni interne delle vie biliari (coledocogastro o duodenostomia, intraepadottostomia alla Dogliotti);
Isterectomia totale con annesiectomia complementare.

Interventi sull'apparato urinario:
Nefrectomia per tumore maligno;
Ureterosigmoidostomia semplice.

Interventi sulle ossa e sulle articolazioni:
Resezioni ossee con innesto o sostituzione.

Interventi di ostetricia e ginecologia:
Taglio cesareo demolitore o altra isterectomia in travaglio di parto.

Interventi di otorinolaringoiatria:
Interventi sullo sfenoide.
Laringectomia parziale.

Interventi di oculistica:
Operazione per strabismo con innesto muscolo-tendineo;
Interventi di exeresi di tumori retrobulbari.

(918)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1963.

Autorizzazione al Credito consorziale di Bressanone, con sede in Bressanone (Bolzano), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dal Credito consorziale di Bressanone, con sede in Bressanone (Bolzano);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Credito consorziale di Bressanone, con sede in Bressanone (Bolzano), è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dello art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bressanone, Vipiteno, Rio di Pusteria, Chienes, Varna, Luson, Racines, Terento, Naz-Sciaves, Val di Vizze, Campo di Trens, Vandoies e Chiusa, tutti in provincia di Bolzano.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Credito consorziale di Bressanone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(891)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Banca popolare di Intra, con sede in Verbania (Novara), ad estendere il credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 16 luglio 1949, 29 ottobre 1953 e 13 maggio 1955, coi quali la Banca popolare di Intra, con sede in Verbania (Novara), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Novara, Borgomanero, Intra, Arona, Baveno, Cannero Riviera, Cannobio, Domodossola, Meina, Omegna, Ornavasso, Pallanza, Stresa, Trobaso, Villadossola, Briona, Caltignaga, Casalino, Casaleggio Castellazzo, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, San Pietro Mosezzo, Sozzago, Terdobbiate, Vicolungo, Bogogno, Cavallirio, Cavaglio d'Agogna, Cureggio, Cressa, Fontaneto, Gattico, Maggiora e Veruno;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Intra, con sede in Verbania (Novara), coi propri decreti in data 16 luglio 1949, 29 ottobre 1953 e 13 maggio 1955, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Casalbeltrame, Malesco, Druogno, Craveggia, Re, Crevoladossola, Montecrestese, Masera, Beura Cordezza, Pallanzeno, Trontano, Montescheno, Antrona Schieranco, Formazza, Anzala d'Ossola, Premosello Chiovenda, Pieve Vergonte, Premia, Casale Corte Cerro, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona, Ameno, Pella, S. Maurizio d'Opaglio, Nebbiuno, Dormelletto, Pisano, Paruzzaro, Colazza, Massimo Visconti, Vaprio d'Agogna, Cargallo, Miasino, Gignese, Brovello Carpugnino, Bee, Caprezzo, S. Bernardino Verbano, Ghiffa, Vignone, Oggebbio, Arizzano, Cambiasca, Cossogno, Aurano, Miazzina, Intragna, Cavaglio Spoccia, Falmenta, Gurro, Cursolo Orasso, Trarego Viggiona e Premeno, tutti in provincia di Novara.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Intra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(892)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1963.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Genova per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Genova;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Genova per l'anno 1963, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Giampetruzzi dott. Giuseppe;
2. Scorza dott. Andrea;
3. Albites Tito;
4. Badino cav. uff. G. B. Mario;
5. Cambiaso dott. Giuseppe;
6. Gasparini dott. Mario;
7. Molinari dott. Rino.

Membri supplenti:

1. Anfossi dott. Carlo;
2. Costabel dott. Prospero;
3. Dellepiane Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(893)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1963.

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui venne istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044 ed in particolare l'art. 2 di tale legge n. 1549 con cui si stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione del cennato Consorzio, chiamandone a far parte anche un rappresentante del Ministero delle finanze da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze;

Considerato, pertanto, che occorre far luogo alla nomina del rappresentante delle Finanze in seno al cennato Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il dott. Vittorio Buonocore, direttore di divisione, è nominato, a termine dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Il predetto dott. Buonocore durerà in carica per un quadriennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(866)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 262, relativo alla costruzione ed attrezzatura di vari immobili destinati al servizio sanitario. (Repubblica federale del Camerun).

« La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 18 del 1° febbraio 1963 il bando di gara n. 262, relativo alla costruzione ed attrezzatura di immobili destinati al servizio sanitario. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 590 milioni). Luogo di esecuzione: nei circondari di Adamaoua, Benoué e Diamaré, nella Repubblica federale del Camerun. Termine previsto per l'esecuzione: dovrà essere proposto dai partecipanti: 20 mesi, massimo.

Le offerte dovranno essere inviate a. Direction des travaux publics, Service des études (Secrétariat des marchés), B.P. 1056 a Yaoundé (Camerun) ove esservi depositate contro ricevuta, al più tardi il 2 maggio 1963 alle ore 15 locali (ore 14 G.M.T.). L'apertura delle offerte avverrà il 2 maggio 1963 alle ore 15 locali (ore 14 G.M.T.) a cura della Commissione di apertura delle offerte a Yaoundé (Camerun), in seduta segreta.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(912)

Bando di gara n. 263, relativo alla costruzione di aule-alloggio nella Repubblica del Senegal

« La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 18 del 1° febbraio 1963 il bando di gara n. 263, relativo alla costruzione di 441 aule-alloggio nella Repubblica del Senegal. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 720.000.000 (pari a circa 2.917.000 US dollari).

Le offerte dovranno essere inviate a: Direction des travaux publics a Dakar (Senegal) entro le ore 17 (ora locale) del 1° aprile 1963.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(913)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jack F. Gillespie, Vice console degli S.U.A. a Venezia.

(678)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1963 Vincenti Emilio, notaio nel comune di Montepulciano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Chianciano Terme, stesso distretto.

(1024)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa La Morgia Claudina in Benincasa, nata a Lanciano il 6 marzo 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Istituto universitario di magistero « S. Orsola Benincasa » di Napoli il 16 giugno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero « S. Orsola Benincasa » di Napoli.

(753)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime degli impianti telecomunicazioni A.M. di Noventa di San Donà di Piave.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 16 ottobre 1962, n. 154, registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1962, al registro n. 50 Aeronautica, foglio n. 214, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcuni immobili, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione del sedime degli impianti telecomunicazioni A. M. di Noventa di San Donà di Piave, distinto nel catasto terreni del comune di Venezia come segue:

Foglio 30 mappale 22/*b* superficie da dismettere ha. 0.04.00.

(817)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Soc. Az. Cooperativa Autotrasporti (S.A.C.A.), con sede in Pistoia.

Con decreto 14 gennaio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Soc. Az. Cooperativa Autotrasporti (S.A.C.A.), con sede in Pistoia.

(664)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società A. Falconi e C., con sede in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

Con decreto 14 gennaio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società A. Falconi e C., con sede in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

(665)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Cortonese Autoservizi, con sede in Firenze.

Con decreto 14 gennaio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Cortonese Autoservizi, con sede in Firenze.

(666)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 20 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,08	621,06	621,10	621,06	621,08	621,06	621,08	621 —	621,06	621,07
$ Can.	575,75	576,30	576 —	576,20	576,50	576,22	576,55	576 —	576,20	576,40
Fr. Sv.	143,63	143,70	143,67	143,66	143,70	143,67	143,6825	143,60	143,67	143,67
Kr. D.	89,91	89,92	89,94	89,93	89,85	89,92	89,94	89,90	89,92	89,90
Kr. N.	86,92	86,92	86,93	86,935	86,95	86,92	86,94	86,90	86,93	86,95
Kr. Sv.	119,84	119,83	119,80	119,86	119,75	119,82	119,8375	119,75	119,83	119,85
Fol.	172,51	172,45	172,48	172,4375	172,45	172,44	172,45	172,50	172,44	172,45
Fr. B.	12,48	12,463	12,4725	12,465	12,4625	12,46	12,4655	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,76	126,75	126,76	126,755	126,73	126,75	126,75	126,75	126,75	126,75
Lst.	1740,36	1741 —	1741,10	1740,925	1740,90	1740,99	1741,05	1741,70	1741,07	1741 —
Dm. occ.	155,22	155,24	155,26	155,23	155,22	155,20	155,2350	155,15	155,20	155,25
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,04875	24 —	24,05	24,0470	24,04	24,05	24,05
Escudo Port.	21,71	21,71	21,73	21,71	21,70	21,70	21,70	21,70	21,71	21,71

Media dei titoli del 20 febbraio 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	116,375
Redimibile 3,50 % 1934	93,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,60
B. T. Poliennali 5 % (1° ottobre 1966)	102,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,07
1 Dollaro canadese	576,375
1 Franco svizzero	143,671
1 Corona danese	89,935
1 Corona norvegese	86,937
1 Corona svedese	119,849
1 Fiorino olandese	172,444
1 Franco belga	12,465
1 Franco francese	126,752
1 Lira sterlina	1740,987
1 Marco germanico	155,232
1 Scellino austriaco	24,048
1 Escudo Port.	21,705

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità infanzia ad acquistare un terreno sito in Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60066 del 4 febbraio 1963, l'Opera nazionale maternità infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno di proprietà degli eredi Zagarella, di mq. 1267, sito in Villa San Giovanni, distinto nel nuovo catasto terreni al foglio di mappa 3, particella 212, confinante con via Ammiraglio, con proprietà Nostro e con restante proprietà Zagarella, e del periziato valore di lire 7.390.000, ritenuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; nonchè ad accettare il contributo di L. 4.500.000, disposto dal comune di Villa San Giovanni, per l'acquisto di detto terreno.

(756)

Rettifica del decreto ministeriale del 7 novembre 1961, concernente i dati catastali, nonchè il valore del complesso immobiliare sito in Città Sant'Angelo (Pescara).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60028 del 4 febbraio 1963, è stato rettificato il decreto ministeriale n. 300.8/62959 del 7 novembre 1961, per quanto concerne i dati catastali effettivi ed il valore del complesso immobiliare, costituente il legato disposto a favore dell'Opera nazionale maternità infanzia, dal prof. Roberto Nasuti, con pubblico testamento in data 4 giugno 1960 per notar Di Luca Riccardo di Penne (Pescara).

(757)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1962, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 16 marzo 1960 dal sig. Cangini Sebastiano avverso la mancata assegnazione in suo favore della rivendita di nuova istituzione in Anguillara Sabazia, via Reginaldo Belloni.

(930)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 24 gennaio 1963 « Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1962, recante speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1963 per alcune categorie di entrate », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 7 febbraio 1963:

all'art. 1 pag. 701 riga 42, in luogo di « ortofrutticoli » leggasi « ortoflorofrutticoli »;

all'art. 3 pag. 701 riga 43, in luogo di « essa » leggasi « esse ».

(1004)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di trenta guardiamarina, tre sottotenenti del genio navale, dieci sottotenenti delle armi navali, un sottotenente di commissariato M.M. e un sottotenente delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1954, n. 1138, che stabilisce i programmi e le modalità delle prove di esame per il reclutamento nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo dei Corpi di Stato Maggiore del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle capitanerie di porto;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1962, registro n. 73 Difesa Marina, foglio n. 232, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'iscrizione ai Corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina Militare;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1962, con cui sono stati stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio, di cui sopra, danno accesso;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591, concernente i nuovi organici del Corpo delle Armi Navali della Marina Militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi sotto indicati:

30 guardiamarina;
3 sottotenenti del Genio navale;
10 sottotenenti delle Armi navali;
1 sottotenente di Commissariato militare marittimo;
1 sottotenente delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a «molto buono» nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

Ai concorsi predetti possono partecipare — anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di tre anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva — gli ufficiali subalterni di complemento muniti dei seguenti titoli di studio:

laurea in ingegneria navale e meccanica o in ingegneria meccanica o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria aeronautica o in ingegneria elettronica o in ingegneria nucleare, per la nomina nel Corpo del genio navale;

laurea in ingegneria (qualunque corso) o in fisica, o in chimica o in chimica industriale, per la nomina nel Corpo delle armi navali;

laurea in giurisprudenza, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche ed attuariali, o in lettere, o in materie letterarie, o in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa Orientale, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa Occidentale, o in chimica, o in chimica industriale, o in scienze biologiche, o in scienze agrarie, per la nomina nel Corpo di Commissariato;

laurea in giurisprudenza, o in matematica, o in discipline nautiche, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio, o in lettere, o in materie letterarie, o in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa Orientale, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa Occidentale, o in geografia, o in architettura, per la nomina nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a «molto buono» e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (sezione capitani), o di istituto tecnico industriale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico commerciale o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale, per la nomina nel Corpo di Stato Maggiore;

diploma di istituto tecnico nautico (sezione macchinisti, sezione costruttori), o di istituto tecnico industriale (indirizzi: meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, costruzioni aeronautiche, metallurgia, termotecnica, industrie metalmeccaniche), o di istituto tecnico per geometri, per la nomina nel Corpo del Genio Navale;

diploma di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica industriale, chimica nucleare, elettronica industriale, telecomunicazioni, elettrotecnica, energia nucleare, industria ottica, arti fotografiche, arti grafiche, cronometria, fisica industriale, industria cartaria, industria mineraria) per la nomina nel Corpo delle Armi Navali;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica conciaria, materie plastiche, industria tessile, disegno di tessuti, maglieria, industria tintoria, industria alimentare, industrie cerealicole), o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale, per la nomina nel Corpo di Commissariato;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione costruttori), o di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico industriale (indirizzo: edilizia), o di abilitazione magistrale, per la nomina nel Corpo delle Capitanerie di porto;

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo n. 6 devono pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande sottoscritte dagli interessati, devono contenere le seguenti indicazioni

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero ovvero, se trattasi di ammogliato, certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso devono, se ammogliati, chiedere entro il termine di due mesi dalla nomina in servizio permanente effettivo l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non abbia ottemperato alla disposizione del precedente comma o non abbia ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) titolo di studio originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubbblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) estratto matricolare;

8) fotografia recente del candidato, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio ovvero, nel caso di ufficiali di complemento in temporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti o di sottufficiali del servizio permanente, da parte dell'autorità dalle quali gli stessi dipendono.

Ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato attestante i voti conseguiti nei singoli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio;

b) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

c) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengono di esibire.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), e 5) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiale di complemento richiamati ovvero impiegati dello stato di ruolo o dei ruoli aggiunti ovvero sottufficiali del servizio permanente sono esonerati dall'obbbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui agli articoli 2 e 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione.

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione.

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di

guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti allegati alla domanda devono essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati in quanto necessario.

Non sono prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o che non siano, alla data di scadenza del termine stesso, corredate di tutti i documenti richiesti dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Prima dell'inizio degli esami i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità all'incondizionato servizio militare marittimo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto Presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138, riportato in allegato al presente decreto.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a guardiamarina o sottotenente a seconda dei Corpi di appartenenza, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati ufficiali dei ruoli speciali in s. p. e. nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1963

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1963
Registro n. 19 Difesa-Marina, foglio n. 57. — MANAI

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

del concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di Stato Maggiore della Marina e dei Corpi del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto. (Decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138).

Le prove di esame sono le seguenti:

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicati.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna specificati.

CULTURA GENERALE

STORIA:

Le repubbliche marinare italiane e la loro importanza.

Effetti della scoperta dell'America e sui popoli mediterranei e atlantici.

Cenni sul contrasto anglo-spagnolo del XVI secolo: sue origini, suo sviluppo e sue conseguenze.

La rivoluzione francese Cenni sul contrasto anglo-francese dal XVIII al XIX secolo Suo sviluppo e sue conseguenze.

Risorgimento italiano Politica coloniale italiana.

Prima e seconda guerra mondiale.

Cenni sulla situazione politica mondiale nel dopoguerra, con particolare riferimento alle origini e allo sviluppo del Trattato Nord Atlantico e alle organizzazioni economico-militari tra Stati europei.

GEOGRAFIA:

Italia: Posizione, forma, confini, superficie, orografia idrografia, clima, porti principali. Popolazione. lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazioni, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzione e traffici.

Europa: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa: Descrizione fisico-economica degli Stati principali; *Asia*: Turchia, Iran, India, Pakistan, Cina, Giappone, *Africa* Stati del Mediterraneo, Unione Sud-Africana.

America e Oceania: Descrizione fisico-economica degli Stati principali *America*: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù.

Oceania: Australia.

CULTURA PROFESSIONALE

A) CORPO DI STATO MAGGIORE

1) *Nautica*: Navigazione piana Cosmografia Navigazione astronomica Maree Magnetismo navale Bussole magnetiche e giroscopiche e loro condotta Generalità sulla radionavigazione e sulla radarnavigazione.

2) *Cinematica*: Generalità Definizione Velocità relativa Indicatrice del moto Velocità di variazione di distanze e velocità di rotazione di congiungente - Rotta di collisione - Curva del cane.

Metodo pratico per l'uso del rapportatore, diagramma ed esercizi relativi.

Impiego delle armi: Generalità Lancio dei siluri Triangolo di lancio Cerchio di lancio Settori del cerchio di lancio Lancio dei siluri su rotta di collisione - Cenni sul lancio di siluri da aerei Zona di attacco di una silurante - Bombardamento da aerei Impiego della nebbia artificiale - Cenni fondamentali sull'impiego della nebbia.

Caccia al sommergibile: Generalità - Idrofoni - Cenni sull'effetto Doppler - Cenni sugli ecogoniometri - Impiego dell'ecogoniometro Ricerca antisommergibile Attacco antisommergibile Bombardamento antisommergibile.

3) *Meteorologia*: Temperatura Pressione atmosferica Umidità - Variazioni di stato dell'aria Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria secca e non satura Temperatura potenziale Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria satura Cenni sulla circolazione dell'atmosfera Masse d'aria Fronti Classificazione delle nubi - Forme simboliche dei bollettini meteorologici Cenni sulla cifrazione e decifrazione dei bollettini e relativi codici Conoscenza sommaria delle carte sinottiche generali, delle carte delle tendenze. Cenni sulla rete meteorologica nazionale e internazionale.

4) *Nozioni di artiglieria e tiro*: Generalità sul lancio dei proietti col cannone Generalità sul fenomeno dell'esplosione - Esplosivi di lancio La polvere La carica di lancio: suo confezionamento ed innescamento.

Il proietto: vari tipi. — I proietti speciali Esplosivi di scoppio La carica di scoppio: sua sistemazione nel proietto e suo innescamento - Nozioni elementari sulle spolette a percussione e a tempo Cenno informativo sulla radiospoletta.

Depositi munizioni Sistema di allagamento.

I mezzi per il lancio dei proietti Cannoni Principali definizioni relative al cannone Costituzione interna Profilo esterno Il congegno di chiusura ed il congegno di tenuta Il congegno di accensione e la trasmissione di sparo L'affusto: sue parti essenziali Vari tipi di affusti Impianti in torre.

La traiettoria del proietto lanciato dal cannone Le tavole di tiro navale e c.a. Nozioni sul tiro navale e contraereo Cenno sul calcolo dell'alzo e del cursore La punteria La esecuzione e l'aggiustamento del tiro Varie forme di tiro.

Cenni sui missili e loro apparecchiature di lancio Cenni sulle armi atomiche.

Gas e difesa antigas.

Il servizio di artiglieria a bordo di una nave Le sistemazioni per il tiro Armamento di artiglieria delle unità della flotta.

5) *Nozioni di armi subacquee*: Notizie di carattere generale sui siluri Teste in guerra Acciarini Teste auto alleggerite Congegni contenuti nelle predette Serbatoi - Caratteristiche Gruppo di congegni Regolatori di pressione Ritardatore Recipienti liquidi Circolazione dei fluidi Caratteristiche generali delle motrici.

Coda. Eliche e timoni. Necessità del regolatore di immersione e sua costituzione - Principio del funzionamento del guida siluri.

Cenni sui siluri elettrici - Cenni sul tubo lancia siluri per unità di superficie: Sommergibili e Mas Cenni sui compressori ad aria.

Torpedini da ormeggio Sistemi di ancoramento e scandaglio e a piatto idrostatico.

Cenni sulle torpedini magnetiche e magnetiacustiche.

Vari tipi di bombe torpedini da getto Loro impiego.

Cenni sulla apparecchiature di dragaggio (meccanico, magnetico, acustico). Loro impiego e modalità di esecuzione dei vari tipi di dragaggio.

Cenni sulla magnetizzazione delle navi.

Sommozzatori e palombari Apparecchiature relative.

6) *Architettura navale e servizio sicurezza*: Nomenclatura della nave Dislocamento Portata Stazza Dimensioni scafo e carena Cenni sul piano di costruzione.

Statica della nave Stabilità trasversale e longitudinale Stabilità dinamica - Spostamento pesi Carichi liquidi.

Protezione delle navi da guerra (verticale, orizzontale, compartimentazione) Difesa subacquea.

Vari tipi di nave da guerra Loro caratteristiche.

Provvedimenti da adottarsi in caso di danno allo scafo determinati da una o più falle Bilanciamento Esaurimento - Tamponamento vie di acqua Gli incendi a bordo delle navi e relativi sistemi di spegnimento.

Il servizio di sicurezza a bordo delle navi da guerra (esempio della organizzazione del servizio di sicurezza a bordo di una grande nave).

7) *Nozioni di comunicazioni* Generalità sulle comunicazioni I vari sistemi di comunicazione: le comunicazioni scritte, ottiche, radiotelegrafoniche.

Cenno sul servizio cifra Vari tipi di cifrari.

8) *Organica* Principi fondamentali di organica navale.

Ufficiali in servizio permanente effettivo. — Reclutamento Requisiti generali per conseguire la nomina ad ufficiale nei vari corpi e ruoli Avanzamento Criteri e varie forme di avanzamento Commissioni di avanzamento Stato giuridico Anzianità assoluta ed anzianità relativa - Accademia navale Corsi di specializzazione - Istituto di guerra marittima - Scuola comando.

Ufficiali di complemento. — Reclutamento - Requisiti per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nei vari corpi.

Corpo equipaggi militari marittimi. — Categorie e specialità Personale volontario: reclutamento, ferme e rafferme, proscioglimenti e avanzamento.

Stato giuridico dei sottufficiali: reclutamento, nomina, avanzamento. Corso ordinario Corso istruzione generale professionale Corso di perfezionamento.

Personale di leva Durata della ferma Passaggi al personale volontario Raffermati di leva Soggezione alla leva di mare Chiamata alla leva Arruolamento.

Organizzazione centrale e periferica della Marina militare. — Ministero della difesa (Marina) Consiglio superiore delle Forze armate Enti e Comandi dipartimentali e non dipartimentali - Arsenali Caratteristiche e classificazione delle navi Sedi di iscrizione e assegnazione del naviglio.

B) CORPO DEL GENIO NAVALE

1) *Impianti elettrici navali* Cenni sugli impianti elettrici di bordo e sulla propulsione elettrica.

2) *Macchine marine*:

a) Parte 1ª - *Caldaie*

Vaporizzazione Vapor d'acqua saturo e surriscaldato - Cenni sulla trasmissione del calore Generalità sul funzionamento dei generatori di vapore Principali parti costituenti le caldaie

Requisiti delle caldaie marine.

Classificazione descrittiva Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua suborizzontali Caldaie a tubi di acqua subverticali Particolari costruttivi delle caldaie a tubi di acqua subverticali: Selle e basamenti Focolari Involucri - Diaframmi Bruciatori Surriscaldatori Economizzatori - Preriscaldatori di aria Descrizione di alcune caldaie marine moderne Accessori delle caldaie Valvole di presa vapore, di alimento, di estrazione superficiale e dal fondo Valvole di sicurezza Manometri e anemometri Termometri - Autoregolatori di alimento.

La combustione e gli apparecchi relativi: cenni sui combustibili liquidi. Polverizzatori Descrizione di alcuni moderni bruciatori Condotta della combustione.

b) - Parte 2ª - *Motrici a vapore*

Macchine alternative ad espansione multipla Turbine ad azione - Turbine a reazione Diagrammi delle velocità Condizioni di massimo rendimento teorico.

Turbina de Laval Turbina Curtis Turbina Rateau Turbine multiple Turbina Parsons Turbine miste Gruppi turboriduttori Perdita di energia nelle turbine Confronto tra turbine ad azione e turbine a reazione Turbine speciali (cenno) Turbine per la marcia indietro Cenni sui principali particolari costruttivi delle turbine: casse ed involucri, cuscinetti portanti, manicotti di tenuta, palette, stantuffi e cilindri equilibratori, ugelli, diaframmi.

Accessori Ingranaggi riduttori a semplice e a doppia riduzione Giunti elastici Cuscinetti equilibratori e reggispinta. Andatura di crociera e dispositivi relativi - Turbine per macchinari ausiliari Regolazione della potenza e dispositivi relativi - Lubrificazione: Generalità Olii lubrificanti e loro caratteristiche Linee d'assi e propulsore (cenno).

c) Parte 3ª *Macchinari ausiliari.*

Tubolatura ed accessori relativi Pompe varie alternative e rotative per servizio apparato motore e servizio nave - Ventilatori Refrigeranti Preriscaldatori di alimento- Riscaldatori di nafta Refrigeranti di olio lubrificante Condensatori Distillatori Impianti per l'acqua di alimento Impianti per la nafta Compressori Macchine frigorifere (cenni).

d) - Parte 4ª *Motori.*

Motori endotermici a carburazione e a iniezione - Cicli Otto Diesel e Sabathe Rendimenti termici ideali. Cicli effettivi: Rendimenti indicati, organici e totali. Calcolo della potenza: Bilanci termici Cenni sui combustibili e sugli olii lubrificanti Motori a scoppio Parti fisse e mobili La distribuzione e i relativi organi La carburazione e i relativi

organi L'accensione e i relativi organi Il raffreddamento e i relativi organi La lubrificazione e i relativi organi L'avviamento e l'inversione di marcia.

Motori Diesel: generalità sui motori a 4, a 2 tempi a semplice e a doppio effetto Parti fisse e mobili L'iniezione pneumatica e i relativi organi L'iniezione meccanica e i relativi organi La regolazione: sistemi e organi relativi Il lavaggio Valvole di aspirazione e scarico, di sicurezza e di avviamento La distribuzione e i relativi organi Il raffreddamento e i relativi organi.

La lubrificazione e i relativi organi L'avviamento e l'inversione di marcia Confronto tra motori a 4 e a 2 tempi.

e) Parte 5ª *Cenno sulle turbine a gas.*

3) *Esercizi e manutenzione apparati motori*: Prove idrauliche Prove di consumo Autonomia Velocità economica.

Precauzioni per non sottoporre a sforzi eccessivi le caldaie e per evitarne il rapido logorio. Tempo da impiegare per portare in pressione le caldaie Accensione delle caldaie Norme generali per il funzionamento. Sorveglianza dei livelli delle caldaie Operazione da eseguire in caso di mancanza di acqua e scoppi di tubi vaporizzatori. Temperatura del vapore surriscaldato. Spegnimento delle caldaie. Verifiche e manutenzioni da eseguire dopo lo spegnimento delle caldaie. Conservazione delle caldaie spente. Acque da impiegare per l'alimentazione delle caldaie. Saggi e requisiti dell'acqua di alimentazione. Norme per i casi di inquinamento con acqua di mare nelle caldaie e tubi di acqua. Precauzioni per evitare l'inquinamento dell'acqua di alimentazione. Preservazione delle caldaie dai grassi. Lavanda a caldo delle caldaie. Estrazioni. Precauzioni da usare per vuotare, visitare internamente e chiudere le caldaie. Pulizia interna delle caldaie. Valvole di sicurezza. Cambio di tubi vaporizzatori e surriscaltadatori. Ore di fuoco delle caldaie. Quaderni matricolari delle caldaie. Tempo da impiegare nel riscaldamento e preparazione al moto delle motrici rotative e alternative. Riscaldamento, preparazione e manovra delle motrici, rotative e alternative. Norme generali di funzionamento. Avarie ed inconvenienti principali che possono presentarsi durante il funzionamento delle turbomotrici e delle macchine alternative. Lubrificazione Essiccamento delle turbomotrici. Rotazione giornaliera delle motrici e manovra delle valvole relative. Manutenzione delle motrici. Ingranaggi riduttori. Scoperchiamento delle turbomotrici. Vigilanza ai cuscinetti reggispinta quando si dà rimorchio. Rimorchio di navi dotate di apparato di propulsione a turbina Motore a combustione interna. Preparazione ed avviamento Funzionamento Velocità critiche Manovra e fermata Condotta e manutenzione dei motori Diesel. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori Diesel Condotta e manutenzione dei motori a scoppio. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori a scoppio.

Regolazione del lasco ai cuscinetti delle turbine ed a quelli delle articolazioni delle macchine alternative Allineamento delle linee d'asse Condotta di macchinari ausiliari in genere. Norme particolari per macchinari relativi. Conservazione, visite e pulizia dei condensatori. Lavanda a caldo dei condensatori. Corrosione dei tubi refrigeranti. Prove della tenuta stagno dei condensatori. Eiettori d'aria. Riscaldatori dell'acqua di alimentazione. Raffreddatori e filtri dell'olio dello apparato di propulsione. Evaporatori e distillatori. Apparecchi di misura. Immissione in bacino della nave. Visite e lavori da eseguire in bacino. Verifica dei propulsori. Norme per il maneggio e la conservazione dei combustibili a bordo delle navi. Sistemazione contro incendi. Interpretazione di un disegno di organi di macchine di una turbina, di una caldaia, di un motore, ecc.

4) *Tecnologia meccanica*:

a) Parte 1ª

I metalli industriali e loro leghe Prove dei metalli Prove di trazione e di compressione Carico di rottura Allungamento Carico di sicurezza Durezza Prove di resistenza Prove alla fatica Prove di piegamento Leghe metalliche. Lega ferro, Carbonio Acciai speciali.

La ghisa come si produce Conversione della ghisa in acciaio col procedimento Martin-Siemens. Trattamenti termici degli acciai. Cementazione e nutrurazione. Ghisa malleabile. Le cuproleghe e le leghe leggere: bronzo fosforo, metallo muntz, metallo Delta Leghe leggere Leghe antifrizione. Trafilatura, laminazione, estrusione. La fabbricazione dei tubi saldati e senza saldatura Metodo Mannesmann. Tubi estrusi - Curvatura e taglio delle lamiere imbutitura punzonatura.

b) Parte 2ª *Lavorazione.*

Cenni sulla saldatura e taglio dei materiali. Lavorazione a freddo e macchine utensili: Generalità sui calibri Tolleranze, deviazioni, giochi. Gli utensili per il taglio dei metalli cenni sulle principali macchine utensili Cenni sui tagli delle ruote dentate.

5) *Architettura navale*:

a) Parte 1ª *Nozioni elementari sulla geometria delle navi.*

Nomenclatura delle parti principali delle navi. Dislocamento, portata, stazza. Dimensioni principali dello scafo e della carena. Bordo libero Scala di solidità. Istituti di sorveglianza e di classificazione delle navi mercantili. Simboli di classe del Registro italiano navale. Rappresentazione grafica: piano di costruzione Sala a tracciare. Elementi caratteristici di carena: rapporti fra le dimensioni principali. Generalità sulla stabilità delle navi.

b) Parte 2ª *Propulsione e governo.*

Definizione e funzionamento dei propulsori. Azione del timone sulla nave.

c) Parte 3ª *Costruzione navale.*

Materiali impiegati Sistemi di collegamento e tipi di giunto. Forze e sollecitazioni nella trave scafo (cenni). Tipi di strutture e loro nomenclatura (cenni). Protezione (cenni).

6) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

C) CORPO DELLE ARMI NAVALI

1) *Elettrotecnica*: Impianti elettrici.

Forza elettromotrice ed intensità di corrente. Unità relative. Potenza di una corrente elettrica. Energia elettrica. Loro unità. Legge di Ohm. Resistenza dei conduttori. Principi di Kirchof e loro applicazioni. Collegamenti in serie e in derivazione. Reostati. Legge di Joule e sue applicazioni (valvole fusibili, lampade ad incandescenza, apparecchi elettrotermici). Tipi principali di pile. Collegamento delle pile. Accumulatori. Capacità. Batterie di accumulatori.

Campo magnetico. Permeabilità. Induzione magnetica. Flusso magnetico. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Selenoidi. Elettromagneti. Azioni elettromagnetiche ed applicazioni. Forza elettromotrice indotta e sua espressione. Correnti indotte e legge di Lenz. Correnti di Foucault, Auto e mutua induzione. Estra correnti.

Genesi della f.e.m. e delle correnti alternate e loro rappresentazione grafica. Valore massimo. Frequenze. Valore efficace. Leggi della corrente alternata in circuiti comprendenti resistenza e induttanza. Potenza e fattore di potenza.

Sistemi trifasi. Concatenamenti a stella e a triangolo. Potenza nei sistemi trifasi. Principio del campo rotante Ferraris. Generalità sulle generatrici di corrente continua. Strutture e funzionamento. Vari modi di eccitazione delle dinamo e caratteristiche di funzionamento.

Reazione di armatura. Commutazione.

Accoppiamento delle dinamo.

Alternatori. Struttura e funzionamento. Alternatori e monofasi e trifasi. Accoppiamento degli alternatori.

Motori a corrente continua. Vari modi di eccitazione. Cenni sulle loro caratteristiche di funzionamento. Potenza.

Motori sincroni.

Motori asincroni trifasi. Strutture di funzionamento. Scorrimento. Avviamento. Potenza.

Cenno sui motori monofasi ad induzione e motori a collettori.

Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori. Perdite. Raffreddamento dei trasformatori. Accoppiamento dei trasformatori.

Cenni sui gruppi motore-dinamo, sulle convertitrici e sui raddrizzatori statici.

Generalità sulle centrali termoelettriche e sulle centrali di trasformazione.

Cenni sui sistemi di trasporto e di distribuzione della energia elettrica. Linee aeree. Linee in cavo. Materiali per impianti di linee.

Cenni sugli impianti interni per segnalazione e comunicazioni (suonerie, telefono, ecc.). Impianti per illuminazione e per forza motrice, impianti per applicazioni elettrotermiche. Casi più comuni di infortunio e di soccorsi di urgenza.

Misura di f.e.m. e di corrente. Amperometri e Voltometri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali. Trasformatori di misura. Misure delle resistenze col metodo dell'amperometro e del Voltometro. Misure di isolamento mediante l'uso dell'Ohmetro.

Misura della potenza di corrente continua. Wattometro. Misura della potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

Fasometri. Frequenziometri. Cenni sulle protezioni contro le sovraccorrenti. Valvole fusibili. Interruttori a massima, a minima ed a inversione di corrente. Tipi più comuni di scaricatori.

2) *Meccanica e macchine:*

Cenni sulle sollecitazioni o deformazioni dei solidi elastici. Carichi al limite di elasticità di snervamento o di rottura. Carico di sicurezza.

Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti. Casi semplici della flessione delle travi.

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di casi semplici delle travi e di organi meccanici. Trasmissione del lavoro nelle macchine. Cenni sul rendimento. Cenni sull'attrito; lubrificazione; leghe antifrizione.

Principali tipi di supporti portanti e di spinta. Sistemi di lubrificazione.

Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate, con assi paralleli o concorrenti; coppie dentate ad assi sghembi. Vari tipi di profili di denti.

Eccentrici.

Cenni sulla trasmissione per mezzo di cingoli (cinghie, corde, catene). Cenni sulla trasmissione per mezzo di sistemi articolati semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche (fatica, inerzia, etc.). Misura sperimentale delle forze del lavoro e della potenza. Macchine più comuni per sollevamento e trasporto dei materiali. Volani, loro funzioni e cenni sul calcolo.

Cenni sull'equilibramento statico e dinamico e sulle velocità critiche. Apparecchi di accoppiamento di macchine motrici ed operatrici. Caldaie e loro accessori. Cenni su macchine a stantuffo. Turbine a vapore.

Cenni sui condensatori.

Motori Diesel a due e a quattro tempi.

Motori a scoppio.

Rilievi principali da effettuarsi durante il funzionamento delle macchine sopracitate ed apparecchi relativi.

3) *Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche*

Conduttori. Leghe metalliche. Materiali dielettrici e loro caratteristiche. Conduttori elettrici isolati; cavi.

Vari tipi di isolatori.

Materiali ferromagnetici.

Cenni sulle particolarità costruttive dell'induttore e dello indotto e sui materiali relativi. Nozioni relative agli avvolgimenti delle macchine elettriche.

Nozioni relative ai collettori di macchine elettriche.

Cenni sulla costituzione dei trasformatori in aria ed in olio.

Cenni sulla manutenzione e sulle principali riparazioni delle varie macchine elettriche e delle apparecchiature relative.

4) *Chimica generale ed industriale:*

Nozioni di chimica inorganica, principali reazioni, formule ed equazioni chimiche.

Chimica organica: Cenni sulle formule grezze e strutturali, cenni sull'isomeria, cenni sulle sostanze organiche più importanti nell'uso industriale (grassi, alcoli, idrocarburi).

Combustibili. Classificazione ed impiego.

Cenni sulle calci e cementi e industrie relative. Materiali refrattari.

Solfo, anidride solforosa, anidride solforica. Acido solforico. Solfuro di carbonio, ecc.

Cloruro di sodio. Industria della soda col processo Solvay. Soda caustica del carbonio. Elettrolisi del cloruro di sodio. Cloro, acido cloridrico. Ipocloriti e clorati.

Nitrato di sodio. Acido nitrico. Fissazione dell'azoto atmosferico. Industria della cellulosa e derivati (carta, fibre artificiali, esplosivi, celluloide, vernici).

5) *Radiotecnica e misure radioelettriche:*

Emissione elettronico. Tubi elettronici. Diodi e triodi: loro caratteristiche e loro impiego.

Scarica oscillante. Oscillazioni elettriche. Condizioni perchè un circuito oscilli. Periodo a frequenza delle oscillazioni. Decremento. Circuiti oscillanti chiusi e circuiti oscillanti aperti.

Fenomeni di risonanza. Curva di risonanza. Cenno sullo accoppiamento dei circuiti. Cenni sulle onde elettromagnetiche e della loro propagazione. Lunghezza d'onda. Induttanze. Resistenza ad induttanze fisse e variabili. Vari tipi di bobine. Condensatori fissi e variabili e vari profili.

Cenni sulle antenne e sulla distribuzione delle correnti e delle tensioni in una antenna. Aerei a telaio.

Impiego del triodo come generatore di oscillazioni persistenti. Principio fondamentale. Condizioni per la generazione di oscillazioni persistenti. Circuiti fondamentali delle valvole.

Rivelatore a cristallo. Rivelatore a triodo, per caratteristica di placca e per caratteristica di griglia. Impiego del triodo come amplificatore. Principio fondamentale. Tipi principali di amplificatori ad alta e bassa frequenza. Uso delle valvole a più elettrodi. Amplificazione a reazione. Amplificazione senza distorsione. Amplificazione di potenza. Cenni sul voltometro a valvola.

Modulazione delle oscillazioni persistenti. Principali sistemi di modulazione. Circuiti costitutivi di un trasmettitore radioelettrico a valvola. Cenni sugli oscillatori piloti ed a quarzo. Amplificatori di potenza. Cenni sui dispositivi di alimentazione dei trasmettitori di piccola, media e grande potenza. Circuiti principali costituenti un ricevitore radio elettrico e sensibilità selettiva e qualità. Cenni sui vari tipi di altoparlanti elettromagnetici ed elettrodinamici. Cenni sulla radioemissione direttiva. Aerei a fascio in trasmissione e ricezione. Aerei a telaio e loro proprietà direttive. Concetti elementari sull'impiego della radiogoniometria. Cenni sui radio-fari.

6) *Telegrafia e telefonia:*

Telegrafia Elementi essenziali di una comunicazione telegrafica. Cenni sul sistema telegrafico Morse e sui circuiti a corrente intermittente e a corrente continua. Sounders. Cenni sui relai neutri e polarizzati. Principi di funzionamento dell'apparato Wheatstone e cenni sui sistemi di ricezione con ondulatore e dei moderni telescrittori. Organi di protezione.

Linee aeree e cavi. Linee aeree. Cavi aerei, subacquei e sotterranei. Materiali adoperati. Cenni sulle perturbazioni induttive nei circuiti e dispositivi per la loro alimentazione. Cenni sui guasti delle linee e dei cavi e sui metodi per localizzarli.

Telefonia Trasmettitori e ricevitori telefonici. Cenni sugli organi ausiliari dell'apparecchio telefonico, bobina d'induzione, pile, organi di chiamata, condensatori, gancio commutatore, disco combinatore). Cenni sui tipi di centralini telefonici e delle centrali automatiche.

Organi di protezione per gli impianti telefonici.

7) *Organica:* (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

D) CORPO DI COMMISSARIATO

1) *Amministrazione militare marittima:*

a) - Parte 1ª *Ordinamento delle Direzioni e Sezioni di Commissariato militare marittimo*

Le Direzioni e Sezioni di commissariato:

Rifornimento dei fondi mandati di introito e di pagamento giornale di contabilità conti correnti dei capitali e conti sospesi bilanci di verificazione e note illustrative servizio di cassa responsabilità di cassa registri e documenti per il servizio di cassa.

Rendiconti mensili, trimestrali e per le spese di mano d'opera rendiconto del capitolo fondo scorta.

Servizi in economia Gare Commissioni di acquisto - Collaudo Introduzione Liquidazione Pagamento.

Ispezioni generali e di cassa.

Contabilità giudiziale dei magazzini viveri, vestiario e materiali registri e documenti.

b) Parte 2ª - *Amministrazione e contabilità delle navi e degli Enti a terra della Marina militare.*

Fondo scorta costituzione, variazione e retrodatazione. Servizio di cassa presso le Navi e gli Enti forniti di fondo scorta.

Amministrazione del personale militare - modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi ed eventuali agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina modalità di pagamento delle competenze ai militari del C.E.M.M. liquidazione debiti e crediti del personale militare assegni di vitto contabilità miglioramento vitto ed economia viveri contabilità delle mense alla contanti.

Servizio amministrativo e contabile delle Navi all'Estero vaglia risparmi delegazione di pagamento.

Resa della contabilità denaro contabilità dei depositi viveri e vestiario istituiti presso Enti e Navi.

Ispezioni amministrative e di cassa.

c) Parte 3ª *Servizio amministrativo degli Arsenali e degli uffici tecnici della Marina militare.*

Rifornimento dei fondi e loro utilizzazione - modalità dei pagamenti - rendiconti.

Classificazione dei lavori degli Arsenali ordini di lavoro lavori per Enti estranei e privati modalità dei versamenti all'Erario contabilità della mano d'opera ruoli paga e certificati di somministrazione fondi - cenni sull'amministrazione del personale civile di ruolo e non di ruolo.

Inventari degli Enti a terra della Marina loro classificazione libro di nomenclatura movimento dei materiali nei magazzini consegne e ricognizioni quaderni di dotazione delle navi formazione aumenti, diminuzione e ricambi materiali di dotazione delle mense materiali consumabili.

2) *Servizi di intendenza del Commissariato militare marittimo*:

Servizi di intendenza Vari tipi di razioni militari sostituzioni ed economie viveri Integrazione vitto, magazzini viveri e locali accessori Conservazione dei generi alimentari Cantine, botti, fusti e cisterne. Panifici Vari tipi di forni Macchine e accessori Panificazione Lavorazione del biscotto.

Produzione del freddo Impianti frigoriferi in uso per la Marina.

Spedizione dei viveri per via mare e per ferrovie Norme per l'imbarco e stivaggio dei viveri Trasporti frigoriferi terrestri e marittimi.

Impianti a bordo per il servizio viveri Cambusa Stiva - Cucina Distributorio Panificio e frigorifero.

Vestiario Tabelle e tariffe vestiario Composizione del corredo del marinaio Il corredo del marinaio nei riguardi igienici economici, logistici e disciplinari Le operazioni di vestizione della leva.

Magazzini vestiario Manutenzione e conservazione degli effetti di vestiario Spedizione del vestiario Sartorie e loro funzionamento.

Servizio dei materiali di consumo, gamella e casermaggio.

3) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato. Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private. Contratti e loro esecuzione. Anno finanziario Bilancio di previsione e rendiconto generale. Spese dello Stato Aperture di credito a favore di funzionari delegati Rendiconti Modalità di pagamento delle spese dello Stato. Norme principali delle leggi sul registro e bollo.

4) *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzioni del diritto Fonti del diritto oggettivo. Interpretazione e applicazione della legge in generale.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Le cose: beni pubblici e privati.

Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.

La tutela dei diritti: pubblicità, prove, prescrizioni, decadenza.

5) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale Amministrazione governativa locale.

Amministrazione autarchica.

Consiglio di Stato e Corte dei conti: ordinamento e attribuzioni.

Avvocatura generale dello Stato.

Cenni sugli uffici pubblici e sui pubblici impiegati Rapporto d'impiego Responsabilità della pubblica amministrazione.

Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Attività ed organi di polizia in generale.

6) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

E) **Corpo delle Capitanerie di porto**

1) *Nozioni di diritto civile*:

Nozione e distinzione del diritto - Fonti del diritto oggettivo.

Interpretazione ed applicazione della legge in generale.

Cenni sul negozio giuridico La rappresentanza.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Stato di cittadinanza e stato di famiglia - Domicilio e residenza.

Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Cenni sulle successioni.

Le cose: beni pubblici e beni privati - Modi di acquisto della proprietà e dei privati.

Cenni sul possesso.

Obbligazioni: fonti, prova, estinzione - Il contratto.

La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

2) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale Amministrazione governativa locale Amministrazione autarchica - Consiglio di Stato e Corte dei conti Avvocatura generale dello Stato: ordinamento e attribuzioni Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità Attività e organi di polizia in generale.

3) *Servizio marittimo*:

Attività amministrativa, polizia e servizio dei porti - Ordinamento speciale di alcuni porti italiani. Personale marittimo Arruolamento e collocamento della gente di mare Il comandante della nave Le persone addette al lavoro nei porti Ordinamento del lavoro portuale Demanio marittimo e sua amministrazione Cenni di legislazione sulla pesca La nave, costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità Iscrizione e cancellazione delle navi e dei galleggianti Navigabilità Documenti di bordo Atti di stato civile sulle navi L'impresa di navigazione L'armatore il raccomandatario Polizia di bordo e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Trasporto passeggeri Emigrazione Assistenza e salvataggio Ricupero e ritrovamento dei relitti Inchieste sui sinistri marittimi Cenni sui provvedimenti cautelari sulle navi e sui galleggianti Cenni sui reati marittimi Registro italiano navale per la classificazione delle navi Cenni sulla stazzatura delle navi Accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare Bordo libero Obbligo di servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili Trasporto merci pericolose Norme per la prevenzione degli incendi a bordo e nei porti.

4) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private Contratti e loro esecuzione Anno finanziario Bilancio di previsione e rendiconto generale Spese dello Stato Apertura di credito a favore di funzionari delegati Rendiconti Modalità di pagamento delle spese dello Stato Norme principali delle leggi sul registro e bollo I servizi di contabilità e cassa delle Capitanerie di porto.

5) *Ordinamento della Marina mercantile*:

Ministero della Marina mercantile Ordinamento centrale Comandi ed uffici periferici.

6) *Servizio di leva e mobilitazione*:

Legge e regolamento sulla leva di mare I servizi di mobilitazione del Personale del Corpo equipaggi militari marittimi in congedo.

7) *Organica*: (come per gli ufficiali dello Stato Maggiore).

MODALITÀ E SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DI QUELLA ORALE

I temi per le prove scritte sono formulati dalla Commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

La Commissione prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere

Per lo svolgimento di ciascun tema, sono assegnate otto ore

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente le altre pubblicazioni consentite dalla Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedi-

menti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sullo elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta la propria firma con l'indicazione del mese, del giorno e ora della consegna.

Nella prova orale la Commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(540)

Concorso per esami a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s. p. e. degli ufficiali della Marina.

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di Tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciate dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti.

Visus binoculare = 10/10;
Visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D. e l'ipermetropia non superiore alle 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D. e 5 D. nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre,

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda, indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali, di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma.

La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario.

Membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata.

Segretario (senza voto) un funzionario della carriera direttiva (amministrativa) del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a Consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari o scientifici Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla

legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a Tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi 10.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero per la Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1963
Registro n. 19 *Difesa-Marina, foglio n.* 220. MANAI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni (D. M. 12 marzo 1952).

MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi di esame	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
Esami scritti			
1. Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	ore 8	3
2. Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	ore 8	3
3. Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	ore 8	2
Esame orale			
4. Diritto civile . . .	2	min. 15	3
5. Diritto commerciale e marittimo	1	» 10	3
6. Diritto amministrativo	2	» 15	3
7. Diritto internazionale	1	» 10	2
8. Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 10	1
9. Economia politica	1	» 15	3
10. Scienze delle finanze e statistica	1	» 15	2
11. Contabilità di Stato	2	» 15	2
12. Lingua e letteratura straniera (1)	—	» 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al compimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto Partizioni del diritto Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica Capacità della persona fisica Cause modificative della capacità Sede della persona fisica Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica Associazioni e fondamentali.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio Celebrazione del matrimonio Cause di invalidità Scioglimento del matrimonio Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi Rapporti patrimoniali familiari Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali Proprietà e condominio Diritti limitati di godimento Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro Lavoro autonomo e subordinato Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione Il diritto delle imprese commerciali ed industriali Nozioni di impresa e di imprenditore Fonti del nuovo diritto commerciale.

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'Impresa economica e l'impresa commerciale L'imprenditore capo della impresa Ausiliari dell'imprenditore Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissari, mediatori).

b) Impresa marittima e nave La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata Associazioni in partecipazioni Società cooperative Mutua d'assicurazione.

b) Società di armamento Proprietario ed armatore Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale Ditta Marchio Concorrenza sleale Diritti delle opere d'ingegno Invenzioni e brevetti.

b) Contratti di utilizzazione della nave Noleggio Trasporto di cose e di persone Pilotaggio e rimorchio Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa Vendita commerciale Trasporto Somministrazione Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale Limitazione della responsabilità Arrembaggio Avarie comuni e particolari Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente Contratti di banca Assicurazione in generale Assicurazione per le persone Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima Abbandono Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito Cambiale ed assegno bancario (*check*) e circolare Titoli dei magazzini generali Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo Polizze di carico Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale Concordato preventivo Amministrazione controllata Fallimento - Concordato di fallimento Fallimento delle società commerciali Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave Liquidazione delle avarie Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª — I soggetti del diritto amministrativo Persone fisiche e persone giuridiche Enti pubblici Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo I fatti giuridici Il tempo e il suo computo legale Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale Lo Stato e le Amministrazioni minori L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche Ordinamento gerarchico Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale Capo dello Stato Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri Ministri e Sottosegretari di Stato Ministri Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale Consiglio di Stato Organi collegiali speciali Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale Decentramento amministrativo La Regione La Provincia Il Comune Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:

a) Diritto internazionale e diritto interno.

b) Relazione tra il diritto internazionale e diritto interno.

c) Fondi del diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:

a) Subbiettività giuridica internazionale.

b) Società internazionale generale e particolare.

c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:

a) Organi individuali e organi collettivi.

b) Organi di funzione.

c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:

a) Concetto e fattori costitutivi.

b) Elementi accessori.

c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª — I fatti illeciti internazionali:

a) Atto illecito internazionale, concetto.

b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale.

c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica

a) Trattative tra le parti.

b) Trattative per intromissione di terzi

c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:

a) L'assemblea e il Consiglio di sicurezza.

b) Il Consiglio economico e sociale.

c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia

a) Organizzazione.

b) Competenza.

c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:

a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio Leggi complementari.

b) Concetto del diritto processuale penale L'azione penale Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale La sentenza.

Tesi 2ª:

a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.

b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale Giurisdizione ordinaria e giurisdizonale specale penale - Confini di giurisdizione.

Tesi 3ª:

a) Concorso di reato Reato continuato Reato complesso.

b) Fase istruttoria del procedimento penale Atti di polizia giudiziaria L'istruzione formale, l'istruzione sommaria Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:

a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.

b) L'imputato e la sua libertà personale L'arresto I mandanti La custodia preventiva La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:

a) Pena Pene principali Pene accessorie Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

b) Il giudizio penale Atti preliminari Il dibattimento La sentenza.

Tesi 6ª:

a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.

b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:

a) Le misure amministrative di sicurezza Misure di sicurezza personali Misure di sicurezza patrimoniali.

b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica Bisogni Beni Il mercato e lo scambio Mercati perfetti e imperfetti Domanda Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione Fattori della produzione Offerta Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine Monopolio Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale Reddito Risparmio Proprietà Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi Sindacati operai e scioperi Varie forme di salario La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto Moneta Sistemi monetari Biglietto di banca e di Stato Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione Politica monetaria Mercato monetario Corso forzoso Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale Dazi d'esportazione e di importazione Protezionismo Clearing Dumping Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancio dei pagamenti Trasferimenti dei capitali Cambio Arbitraggio Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazioni economiche Crisi La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza della finanza e statistica

Tesi 1ª

a) I soggetti dell'economia finanziaria I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

b) Concetto ed importazione della statistica Metodo statistico e sua applicazione Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:

a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.

b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:

a) Le tasse Formazione delle tariffe.

b) Valore mediano La media aritmetica: semplice e ponderata Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:

a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

b) Variabilità dei fenomeni Diagrammi Curve Profili.

Tesi 5ª:

a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.

b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie Il debito pubblico L'emissione di carta moneta a corso forzoso.

b) Statistica economica Numeri indici Agricoltura e foreste Industria Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) Le spese pubbliche Principali categorie.

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.

b) Lavoro Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato La legge e regolamenti vigenti Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso e loro procedimento Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato Capitoli d'oneri Parere del Consiglio di Stato Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti Collaudi I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria Generale dello Stato La Direzione Generale del Tesoro - Tesoreria centrale Tesoreria provinciale - Uffici provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario Residui attivi e passivi Bilancio di previsione dello Stato Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate nello Stato Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri Spese dello Stato Impegno, liquidazione, pagamento Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni Casse dello Stato Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi Vaglia del Tesoro Buoni ordinari del Tesoro Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico
ROMA

Io sottoscritto . . . . .
nato a . . . (provincia di .)
il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . .
(provincia di . . .) via . . . . . . n. . .

chiedo di essere ammesso al concorso per esami a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M. M. - ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia, applicata su carta da bollo da lire 200, con firma autenticata.

. . . . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(539)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Composizione della Commissione di esami per il conseguimento dei titoli professionali di « capitano di macchina » e di « aspirante capitano di macchina ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 297 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1953, relativo alla composizione delle Commissioni di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi;

Constatato che la frequente indisponibilità di ufficiali superiori del Genio navale appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo determina gravi difficoltà nella formazione delle Commissioni di cui al numero 7) del citato decreto ministeriale 13 marzo 1953;

Ritenuto che, nei riguardi della composizione della Commissione di esami per il conseguimento dei titoli professionali di « capitano di macchina » e di « aspirante capitano di macchina », non sussistano particolari motivi tecnici che si oppongano alla sostituzione degli anzidetti ufficiali superiori del Genio navale, appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo, con ufficiali inferiori del Genio navale, di grado non inferiore a quello di capitano, appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo;

Decreta:

Articolo unico

Nella formazione delle Commissioni di esami di cui al numero 7) del decreto ministeriale 13 marzo 1953, qualora non vi sia disponibilità di ufficiali superiori del Genio navale appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo, potranno essere chiamati in loro sostituzione ufficiali inferiori del Genio navale, di grado non inferiore a quello di capitano, appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo.

Roma, addì 6 febbraio 1963

Il Ministro: MACRELLI

(882)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1962.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1962, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 225, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 206 del 16 agosto 1962, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera di concetto dello Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione numero 8361, del 10 dicembre 1962;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a venticinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali, è composta come segue:

Presidente:

Franz ing. Silvio, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Capasso prof. ing. Paolo, ordinario di tecnologia meccanica, laboratorio tecnologico, presso l'Istituto tecnico industriale « Armellini » di Roma;

Bernardi prof. ing. Giovanni Battista, ordinario di costruzioni edili, stradali, idrauliche e disegno di costruzioni presso l'Istituto tecnico industriale « Bernini » di Roma;

Lensi ing. Mario, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Bulgarelli dott. Paolo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Martire dott.ssa Elisabetta, nata Magnani, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1963
Registro n. 1 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 56. — MAUCERI

(878)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, con prove obbligatorie di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1961, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 144, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 310, del 15 dicembre 1961, con il quale è stato bandito un concorso per esami ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca, è composta come segue:

Presidente:

Licata dott. Vincenzo, ispettore generale del ruolo dello Ispettorato del lavoro.

Membri:

Cingolani dott. Carlo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Tinari dott. Giovanni, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Braschi dott. Ernesto, ispettore superiore del ruolo dello Ispettorato del lavoro;

Pace dott. Antonio, ispettore superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Cupini Scalettari prof.ssa Eleonora, titolare di lingua tedesca nella Scuola media « Settembrini » di Roma.

Segretario:

Marcozzi dott. Enrico, ispettore di 1ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1962
Registro n. 9 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 327. — MAUCERI

(880)

Dichiarazione di diserzione del concorso per esami a due posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in medicina e chirurgia, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1961, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 145, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310, del 15 dicembre 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, con prova obbligatoria di lingua tedesca;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1962, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1962, con il quale, a tutti gli effetti, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso è stato prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che il solo candidato che ha presentato domanda di ammissione all'anzidetto concorso è stato escluso per mancanza del requisito dell'età;

Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare deserto il concorso di che trattasi;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per esami, con prova obbligatoria di lingua tedesca, riservato a laureati in medicina e chirurgia, a due posti di ispettore di 1ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Registro n. 1 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 117. — MAUCERI

(881)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale del 5 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1962, registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale 5 dicembre 1962, avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2, 3 e 4 maggio 1963, con inizio alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1963

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 85

(995)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ravenna

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ravenna (classe 1ª);

Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ravenna, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferrari dott. Gino . . . . . punti 94,51 su 132
2. Polazzi dott. Tito . . . . . » 91,83 »
3. Del Bene dott. Giovanni . . . . » 89,59 »
4. **Ferro dott. Girolamo** . . . . » 88,54 »
5. Menduni dott. Attilio . . . . » 88,36 »
6. **Schiavina dott. Renato** . . . . » 87,09 »
7. Vucusa dott. Riccardo . . . . » 85,96 »
8. **De Palo dott. Vittorio** . . . . » 85,64 »
9. Russo Ferruccio . . . . . » 84,50 »
10. **Pianigiani dott. Quintilio** . . . . » 83,76 »
11. **Rianò dott. Enrico** . . . . » 83,18 »
12. Succi-Cimentini Flobert . . . . » 83,08 »
13. Calabro Vincenzo . . . . . » 82 — »
14. Gaetti dott. Francesco . . . . » 81,75 »
15. **Merolli dott. Rocco** . . . . » 81,62 »
16. **Di Palma dott. Leucio** . . . . » 81,45 »
17. **Messina dott. Francesco** . . . . » 81,10 »
18. **Chiarello Salvatore** . . . . » 81 — »
19. **Zaffarano dott. Michele** . . . . » 80,82 »
20. **Campanelli dott. Giovanni** . . . . » 79,66 »
21. **Salvati dott. Arnaldo** . . . . » 79,36 »
22. **Tossi dott. Carlo** . . . . » 78,69 »
23. **Epifani dott. Francesco** . . . . » 77,57 »
24. **Giambitto dott. Giuseppe** . . . . » 77,27 »
25. **Zuanni dott. Federico** . . . . » 76,92 »
26. **De Gaetani dott. Angelo** . . . . » 76,13 »
27. **Di Pilla dott. Giovannangelo** . . . . » 76,05 »
28. Bonasia dott. Michele . . . . » 75,54 »
29. Scolari Mario . . . . . » 75,51 »
30. Di Conza dott. Beniamino . . . . » 73,55 »
31. **Silvano dott. Guido** . . . . » 72,60 »
32. Di Santo dott. Angelo . . . . » 72,50 »
33. Mangano dott. Gaetano . . . . » 71,81 »
34. Nobile Cosimo . . . . . » 71 — »
35. **Napolino dott. Francesco** . . . . » 69,86 »
36. Aiello dott. Salvatore . . . . » 69,79 »
37. **Polilidori Giuseppe** . . . . » 69,45 »
38. **Palazzi Elio** . . . . . » 68,38 »
39. **Molinari dott. Ludovico** . . . . » 65,60 »
40. **Albi-Marini dott. Muzio** . . . . » 64,72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: Bisori

(935)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Padova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nella provincia di Padova;

Visto il decreto ministeriale in data 23 gennaio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748. 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Padova, nell'ordine appresso indicato:

1. Boari dott. Mario . . . . . punti 98,75 su 132
2. Sana dott. Orazio . . . . . » 98,54 »
3. Macchia dott. Pantaleo . . . . » 98,04 »
4. Camponovo dott. Ercole . . . . punti 98 — su 132
5. Abbaticchio dott. Pietro . . . . » 95,36 »
6. Palladino dott. Saverio . . . . » 91,09 »
7. Palmieri dott. Francesco . . . . » 90,50 »
8. Curzi dott. Dino . . . . . » 90,09 »
9. Durano dott. Giustino . . . . . » 89,86 »
10. Polazzi dott. Tito . . . . . » 89,50 »
11. Ferrari dott. Gino . . . . . » 88,95 »
12. Pattaro dott. Giuseppe . . . . » 88,63 »
13. Ferro dott. Girolamo . . . . » 88,54 »
14. Montino dott. Giov. Battista . . . » 88,50 »
15. Marchica dott. Gaetano . . . . » 88,36 »
16. Roccella dott. Davide . . . . » 88 — »
17. Sardo dott. Gabriele . . . . » 87,86 »
18. Monti dott. Giuseppe . . . . » 87,72 »
19. Perta dott. Angelo . . . . » 87,50 »
20. Del Bene dott. Giovanni . . . . » 86,59 »
21. Schiavina dott. Renato . . . . » 85,86 »
22. Vucusa dott. Riccardo . . . . » 85,09 »
23. Menduni dott. Attilio . . . . » 83,86 »
24. Merolli dott. Rocco . . . . » 82,50 »
25. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 81,95 »
26. Garzi dott. Mariano . . . . » 81,50 »
27. Davì dott. Guido . . . . . » 80,40 »
28. Rianò dott. Enrico . . . . » 79,68 »
29. Verghietti dott. Pietro . . . . » 79,27 »
30. Succi Cimentini dott. Flobert . . . » 78,59 »
31. Messina dott. Francesco, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 77,77 »
32. Di Palma dott. Leucio . . . . » 77,77 »
33. Martegani dott. Aldo . . . . » 76,59 »
34. Salvati dott. Arnaldo . . . . » 76,36 »
35. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . » 75,72 »
36. Zaffarano dott. Michele . . . . » 75,31 »
37. Zuanni dott. Federico . . . . » 73,72 »
38. Bonasia dott. Michele . . . . » 72,50 »
39. Tossi dott. Carlo . . . . . » 72,13 »
40. Mangano dott. Gaetano . . . . » 70,81 »
41. Di Santo dott. Angelo . . . . » 70 — »
42. Aiello dott. Salvatore . . . . » 68,63 »
43. Silvano dott. Guido . . . . » 68,27 »
44. Di Conza dott. Beniamino . . . » 68,18 »
45. Nobile Cosimo . . . . . » 67,50 »
46. Napolino dott. Francesco . . . » 66,18 »
47. Coiro dott. Giovanni . . . . » 65,22 »
48. Zovi dott. Elio . . . . . » 63,50 »
49. Frassanito dott. Luciano . . . . » 62,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: Bisori

(933)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Piombino (Livorno)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Piombino (Livorno);

Visto il decreto ministeriale in data 1º febbraio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Piombino (Livorno), nell'ordine appresso indicato:

1. Zaffarano dott. Michele . . . punti 87,82 su 132
2. Pelosi dott. Luigi . . . . . » 81,68 »
3. Schinco dott. Emilio . . . . » 80,64 »
4. Sardella dott. Pasquale . . . . » 79,73 »
5. Milella dott. Michele . . . . » 79,22 »
6. Tarabini dott. Ludovico . . . . » 77,95 »
7. Valentini Giovanni . . . . . » 77,18 »

8. Bello dott. Pietro	punti 77,09	su 132
9. Di Filippo dott. Costanzo	» 77,03	»
10. Assenza dott. Salvatore	» 77,02	»
11. Varone dott. Vincenzo	» 76,96	»
12. Innocenti Pratesi dott. Egidio	» 76,85	»
13. *Castellaneta dott. Francesco*	» 76,72	»
14. Panebianco dott. Gaetano	» 76,50	»
15. Costanzo dott. Giuseppe	» 76,45	»
16. Di Pietro dott. Alfio	» 76,27	»
17. Rondinini dott. Aleardo	» 76,13	»
18. Fanelli dott. Filippo	» 76,11	»
19. Caimmi dott. Luigi	» 76,10	»
20. Carlevaro dott. Oscar	» 75,23	»
21. Castiglioni Michele	» 75,18	»
22. Bertinetti dott. Mario	» 74,97	»
23. Rabacchino dott. Ferdinando	» 74.61	»
24. Stelvi dott. Albino	» 74,50	»
25. Zambetti dott. Guido	» 74,19	»
26. Cieri dott. Annibale	» 74,13	»
27. Monaco dott. Settimio	» 73,95	»
28. Serra Vittorio	» 73,82	»
29. Lombardi dott. Antonio	» 73,81	»
30. Baventore dott. Francesco	» 73,55	»
31. Colonna Giovanni	» 73,50	»
32. Cerruti dott. Carlo	» 73,46	»
33. Guerrieri dott. Domenico	» 73,37	»
34. Genovese dott. Stanislao	» 73.21	»
35. Martino dott. Francesco	» 73,10	»
36. Cacciatore dott. Vincenzo	» 72,65	»
37. Gangi dott. Rosario	» 72,30	»
38. Curcio dott. Antonio	» 72,27	»
39. Arnone Vincenzo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 72 —	»
40. Lo Iacono dott. Domenico, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 72 —	»
41. Tovagliari dott. Celso	» 72 —	»
42. Picschi dott. Antonio	» 71,95	»
43. Cassano dott. Pasquale	» 71.80	»
44. Ferri dott. Pasquale	» 71,68	»
45. Righi dott. Giovanni	» 71,20	»
46. Lugli dott. Giuseppe	» 70.71	»
47. Zaccaria dott. Mario	» 70.38	»
48. Ferrigni dott. Giovanni	» 69.50	»
49. Alagna dott. Gaetano	» 68,75	»
50. Coppa dott. Gerardo	» 67.92	»
51. Palatiello dott. Vincenzo	» 67,69	»
52. Belvedere dott. Giuseppe	» 67.36	»
53. Cagnazzo Raffaele	» 67,33	»
54. Schlitzer dott. Pasquale	» 66,96	»
55. Cucchieri dott. Walter	» 66.93	»
56. Fuscà dott. Cesare	» 66,78	»
57. Lo Sasso Copeti dott. Luigi	» 66,69	»
58. *Tollis dott. Aldo*	» 66,40	»
59. Mistrangelo dott. Pio	» 65,60	»
60. Napolitano Aldo	» 65,58	»
61. Di Vita dott. Luigi	» 65,53	»
62. Di Mauro dott. Giuseppe	» 65,38	»
63. Cusumano dott. Lorenzo	» 64,60	»
64. D'Alessandria dott. Giuseppe	» 64,55	»
65. Gaggiani Filippo	» 64,51	»
66. Rebonato Rinaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 64 —	»
67. Montefusco dott. Gerardo	» 64 —	»
68. Lapone Giovanni	» 63.99	»
69. Priore Alberto	» 63,60	»
70. Visioli dott. Lino	» 63,20	»
71. Verga dott. Vincenzo	» 63.16	»
72. Sagii Arnaldo	» 63 —	»
73. Vittorini dott. Vittorio	» 62,72	»
74. Contaldo Alfonso	» 62,46	»
75. Magli Francesco	» 62 —	»
76. Ricciardelli Nicola	» 61,72	»
77. Finarelli dott. Arnaldo	» 61,42	»
78. Marchetti Valeriano, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 747	» 61 —	»
79. Franzoni Ferrante	» 61 —	»
80. Russo Luigi	» 60,83	»
81. Gasponi Vittorio	» 60,60	»
82. Flacco Fioravante	» 60,24	»
83. Napolitano Alfonso	» 59,66	»
84. Pastore dott. Ettore	» 59,50	»
85. Bertino dott. Giuseppe	» 59,31	»
86. Nervo Carlo	» 59 —	»
87. Galelli Arturo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	punti 58,50	su 132
88. Di Stefano Ruggiero	» 58,50	»
89. Lebuis Assuero	» 58,26	»
90. D'Andrea Nicandro	» 57,83	»
91. *Trapani Leopoldo*	» *56,56*	»
92. Casazza Egidio	» 55,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(934)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 2, del mese di febbraio 1963, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 9 febbraio 1963, il decreto ministeriale 15 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1963, registro n. 2 Finanze, foglio n. 372, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176, del 18 luglio 1961.

(910)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a ventotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 novembre 1962, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28 e 29 marzo 1963, con inizio alle ore 8.

La prova facoltativa di lingua tedesca si svolgerà nella stessa sede il 30 marzo 1963, con inizio alle ore 8.

(993)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per la assunzione di ventuno inservienti in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di ventuno inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 10 ottobre 1962, avrà luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4, presso il Palazzo degli esami, il giorno 30 marzo 1963, con inizio alle ore 8.

(994)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Campobasso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2232 in data 1° dicembre 1962, con cui è stato indetto pubblico concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio Sant'Angelo Limosano-Limosano-San Biase;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la terna di nominativi dei docenti universitari proposta dall'Ordine dei veterinari della Provincia;

Vista la terna di nominativi di veterinari condotti proposta dal Consorzio veterinario interessato;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso citato in narrativa viene così costituita:

Presidente:

Donadoni dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Urbanelli dott. Leonello, veterinario provinciale capo;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente di patologia e clinica medica veterinaria;

Castagnoli prof. dott. Benito, docente di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Torricelli dott. Evangelista, veterinario condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Aldo Camporota, consigliere di 1ª classe della prefettura di Campobasso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato, altresì, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 5 febbraio 1963

Il veterinario provinciale: Ruggiero

(790)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Sestri Levante.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4401 del 30 giugno 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Sestri Levante;

Vista la lettera del 7 dicembre 1962, n. 88697, con la quale il prefetto di Genova designava quale presidente della Commissione giudicatrice il dott. Augusto Bianco;

Vista la designazione proposta dal comune di Sestri Levante nonchè la terna proposta dall'Ordine dei medici della Provincia circa la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvati con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari, approvati con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Sestri Levante di cui in narrativa, è costituita come appresso:

Presidente:

Bianco dott. Augusto, vice prefetto vicario.

Componenti:

Petrilli prof. dott. Fernando Luigi, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Genova;

Antognetti prof. dott. Lorenzo, ordinario di clinica medica dell'Università di Genova;

Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico provinciale di Genova;

Suzzi Valli prof. dott. Enea, ufficiale sanitario di ruolo.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giuseppe Patti, consigliere di 1ª classe del ruolo amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Genova.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

Genova, addì 4 febbraio 1963

Il medico provinciale: Bazzicalupo

(885)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6783, in data 12 luglio 1962, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1961;

(*Omissis*);

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1938, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Poppi dott. Roberto, vice prefetto vicario.

Componenti:

Gaglio dott. Luigi, medico provinciale di Firenze;

Bracci prof. Ulrico, professore ordinario di clinica urologica ed incaricato alla cattedra di patologia chirurgica dell'Università, scelto su terna proposta dall'Ordine dei medici;

Vannucchi prof. Vieri, libero docente di patologia e clinica medica, primario presso l'Arcispedale di Santa Maria Nuova di nomina del medico provinciale;

Capecchi dott. Alberto, medico condotto di Firenze, scelto su segnalazione dei sindaci competenti.

Segretario:

Bandini dott. Giulio, direttore di sezione della prefettura di Firenze.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio.

Firenze, addì 6 febbraio 1963

Il medico provinciale: Gaglio

(914)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca.

IL MEDICO PROVINCIALE

In sostituzione del dott. Giovanni Savinetti, ha nominato con decreto n. 193, del 31 gennaio 1963, il comm. dott. Vincenzo Tedeschi, ispettore generale medico, quale componente la Commissione esaminatrice per il concorso di ostetriche condotte vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1959. La Commissione risulta pertanto così costituita:

Presidente:
Rossi comm. dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Tedeschi comm. dott. Vincenzo, ispettore generale medico;
Cassano prof. dott. Francesco, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario degli Ospedali ed Ospizi di Lucca;
Luisi prof. dott. Manlio, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario dell'Ospedale civile di Viareggio.

Segretario:
Valente dott. Corrado, consigliere di prefettura.

La sede per lo svolgimento delle prove è stata stabilita in Lucca. La Commissione inizierà i lavori dopo un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Lucca, addì 31 gennaio 1963

Il medico provinciale: TEDESCHI

(915)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 05323 in data 1º settembre 1962, con i quali veniva approvata la graduatoria e nominate le vincitrici del concorso a posti di ostetriche condotte, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1961;

Vista la dichiarazione di rinunzia in data 11 gennaio 1963, presentata dalla ostetrica De Giovanni Luigia Maria, classificata al secondo posto della graduatoria delle idonee al concorso citato e dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Corigliano d'Otranto;

Ritenuto che l'ostetrica Merico Addolorata, avente diritto, secondo l'ordine di preferenza indicato, all'assegnazione della condotta di Corigliano d'Otranto, all'uopo interpellata, non ha fatto pervenire alcuna comunicazione entro il prescritto termine perentorio di giorni quindici, per cui la stessa è da considerarsi rinunziataria, a tutti gli effetti, a norma del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, alla predetta sede;

Vista la nota n. 341 in data 18 gennaio 1963, con la quale il comune di Aradeo comunica che, con atto deliberativo n. 1 del 17 gennaio 1963 è stato preso atto della rinunzia dell'ostetrica Grassi Emilia a quella condotta, in quanto la stessa non ha assunto servizio entro il termine perentorio di giorni quindici assegnatole dal Comune stesso;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina delle candidate idonee che seguono immediatamente in graduatoria e che hanno chiesto l'assegnazione alle sedi di Corigliano d'Otranto e di Aradeo in ordine di preferenza;

Vista la dichiarazione con la quale l'ostetrica Vergari Cesira, vincitrice della condotta ostetrica di Andrano, dichiara di rinunziare alla predetta sede per accettare l'assegnazione della sede di Aradeo, resa vacante a seguito della dichiarazione di rinunzia dell'ostetrica Grassi Emilia;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici della condotta, di seguito, a fianco di ciascuna indicata

1) Vergari Cesira: Aradeo;
2) Sansò Matilde: Corigliano d'Otranto;
3) Lubelli Paolina: Andrano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 9 febbraio 1963

Il medico provinciale: MAGLIARI

(916)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti in data 20 luglio 1962, 6580/San. con i quali è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1957 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Ragogna e di Vito d'Asio sono rimaste vacanti a seguito di rinunzia o di opzione per altre sedi delle vincitrici precedentemente designate e che, pertanto, è necessario provvedere alla copertura di tali posti;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche risultate idonee nel concorso di cui nelle premesse sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per le sedi a fianco di ciascuna segnate:

1) Toniutti Anita: Fiumicello;
2) Paravano Elda: Ragogna;
3) Zannier Anicetta: Vito d'Asio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Udine, addì 30 gennaio 1963

Il medico provinciale: BALISTRERI

(917)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.